



Assifact

Associazione fra le Società di Factoring Italiane

CIRCOLARE INFORMATIVA 16/92

Milano, 15 Aprile 1992

OGGETTO: Trattamento contributivo del personale dirigente delle società di factoring.

**Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta**

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BM FACTORING	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA FINANZIARIA	RAG. RUFFINO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. FILIPPI
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. VAZZA
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.FI.S. FACTORING	DOTT. BADOGLIO
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. CALLIGARO
MONTE PASCHI FACTOR	DOTT. TANSINI
OLIVETTI FINFACTORING	RAG. ZUIN
RCS FACTOR	DOTT. SAMAJA
RIESFACTORING	DOTT. BONAZZOLI
SANPAOLO FACTORING	RAG. DE PALO
	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. SSA FERRO MILONE
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DOTT. CAMBRIANI
SOPAFACOR	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. DE SIMONE
SUD FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. GRECO
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VITTORI
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Con l' emanazione da parte delle Sezioni Unite della Cassazione della sentenza 198/92, già oggetto della nostra precedente circolare informativa n. 8/92 si è avuta una ulteriore conferma della natura industriale dell' attività delle società di factoring con il connesso obbligo di iscrizione - ai fini contributivi previdenziali - del personale dirigente all' INPDAI.

Ciò che importa rilevare è la puntualità ed attenzione posta alle S.U. nel rilevare le molteplici funzioni cui bisogna far mente per giungere all' individuazione della natura giuridica dell' attività svolta dai factors.

La Suprema Corte, nella sua decisione, prende le mosse da una corretta individuazione di cosa debba intendersi per attività industriale richiamando l' art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44, nonché i criteri di cui all' art. 2195 codice civile nell' ambito della nozione di imprenditore fornita dall' art. 2082 del codice civile.

La Suprema Corte poi precisa che l' art. 2195, I comma, cod. civ., identifica come attività industriale (ove sia svolta con le caratteristiche dell' organizzazione, economicità e professionalità) non solo quella avente ad oggetto la produzione di beni (cioè di "cose" materiali e tangibili) attraverso la manipolazione o la trasformazione di elementi preesistenti, ma anche quella diretta alla produzione di servizi, la quale "è identificata in funzione del comune tipo di apporto arrecato alla collettività" e si concreta nella creazione di ricchezza e di nuove utilità capaci di soddisfare particolari bisogni degli utenti e suscettibili di autonoma utilizzazione e valutazione economica.

Il servizio ottenuto mediante l' organizzazione e l' impiego dei fattori produttivi (non necessariamente "fisici" ma anche di natura intellettuale, professionale e cognitiva) predisposti dall' imprenditore può avere, dunque, ad oggetto un bene oppure una utilità; e questa deve consistere in un risultato economico nuovo ed originale.

La Suprema Corte prosegue poi con una descrizione delle attività del factor e giunge alla conclusione che è importante rilevare la molteplicità delle funzioni economiche cui il factoring assolve.

Le operazioni non si esauriscono, infatti, nella pura e semplice cessione di uno o più crediti, ma comportano (soprattutto per il factor) l' assunzione di fondamentali obbligazioni (di fare, non di non fare, praestare) non strettamente inerenti alla cessione ma di essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato dal contratto, (complesse attività di contabilizzazione, documentazione, gestione e recupero dei crediti, eliminazione o rilevante alternazione del rischio di insolvenza dei clienti, garanzia di poter disporre di determinate somme in momenti prestabiliti, attività di informazione e consulenza di varia natura). Tali attività si traducono in una vera e propria forma di cooperazione nella gestione dell' impresa.



Questo risultato economico costituisce il servizio "prodotto" dell'attività d'impresa del factor. Esso si concreta in utilità nuove ed originali, non diversamente acquisibili.

Sono dunque ravvisabili nel risultato economico del factoring - contrariamente a quanto sostenuto dall' INPS - i requisiti che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, connotano il servizio avente ad oggetto utilità prima inesistenti ed ottenuto mediante l'organizzazione e l'impiego di fattori produttivi da parte dell'imprenditore e pertanto detta attività di impresa va ricondotta alla categoria "industriale" di cui all' art. 2195 n. 1 cod. civ.

Da tutto quanto precede discende che le società di factoring sono sottoposte ai disposti di cui all' art. 3, I comma, della Legge 27/12/1953 n. 967 che dispone l'iscrizione all' INPDAI di "tutti i dirigenti di aziende industriali".

Si ritiene peraltro opportuno segnalare che il già imponente contenzioso sull'inquadramento previdenziale dei dirigenti delle società di factoring, se ad oggi parrebbe doversi identificare con l'industria, non potrà non confrontarsi con la portata della Legge 9/03/1989 n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) i cui effetti (art. 49) sono ancora tutti da valutare e scoprire.

